

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Allegato n°2

Data: 27/10/2011



COMUNE DI
MORUZZO

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

COMUNE DI MORUZZO
~~Approvato~~ con deliberazione
giuntale n°... 23
del 30/05/2012
Moruzzo, li 30/05/2012

COMUNE DI MORUZZO

Approvato con deliberazione

consiliare n°..... 06

del..... 09/05/2013

Moruzzo, li 10 MAG, 2013

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
marcello rolo
sib. arch. Av. Urbanista
architetto

dott. Arch. Marcello Rolo
Viale della Vittoria, 7 - 33100 Udine
Tel. e Fax 0432 508188
e-mail: rolo_marcello@libero.it

dott. arch. Giovanni Farolfi
via Vittorio Veneto, 14 - 34170 Gorizia
Tel. e Fax 0432 508188
e-mail: info@studiofarolfi.eu

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Allegato n°2

Data:27/10/2011



COMUNE DI
MORUZZO

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. e Fax 0432 508188
e-mail: rollo_marcello@libero.it

dott. arch. Giovanni Farolfi
via Vittorio Veneto, 14 – 34170 Gorizia
Tel. e Fax 0432 508188
e-mail: info@studiofarolfi.eu

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO

Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Moruzzo in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi e dell' art. 20 della Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e all'inquinamento acustico" e del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

ART. 2 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla salvaguardia del benessere delle persone attraverso la prevenzione, la tutela, la pianificazione ed il risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Si definiscono:

- a) **attività rumorosa**: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, le sorgenti industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone e comunità;
- f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) **classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti, come da D.P.C.M.14/11/97);
- h) **impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

- i) **clima acustico**: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) **requisiti acustici passivi degli edifici**: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) **tecnico competente in acustica ambientale**: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

ART. 4 - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questa parte le attività permanenti rumorose - aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione, o in funzione per almeno 60 giorni nell'anno solare, anche in modo non continuativo di seguito elencate, non nella totalità della casistica:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

2. RUMORE INTERNO

2.1 All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'Art.3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dai D.lgs. 10 aprile 2006, n.195 e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., quando applicabili.

2.2 Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'Art.4, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.

2.3 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

a) Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (cfr. Art.9) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

b) Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Regolamento di Polizia Urbana Comunale.

c) I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano:

- 1) agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997;
 - 2) agli impianti soggetti, successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto, limitatamente alla sola parte oggetto di modifica;
 - 3) agli impianti antecedenti all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, laddove ne sussista le fattibilità tecnica ed economica, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.
- d) I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna. Relativamente all'impiego delle sorgenti sonore interne di cui al precedente comma a. devono essere adottati accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo.
- e) Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono rispettare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora, ai sensi del D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262.
- f) Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

2.4 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Ai fini della valutazione della rumorosità prodotta degli impianti tecnologici di cui al comma 2.3, lett. a. del presente articolo, potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 e/o i limiti differenziali di immissione, essendo gli impianti tecnologici sorgenti sonore determinanti impatto acustico nell'ambiente circostante.

3. RUMORE ESTERNO

Relativamente alle attività di cui all'Art.4, punto 1, del presente Regolamento:

3.1 Quelle indicate con le lettere a), b), c), d) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica (cfr. Art.9) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (cfr. Art.9).

Inoltre, quelle connesse delle attrezzature sportive di cui alla lettera d) sono tenute a rispettare i limiti di classe IV al di fuori dello svolgimento del normale orario di lezione delle scuole.

3.2 I servizi e gli impianti indicati alla lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) sia i limiti assoluti stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica, sia i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/97.

3.3 I limiti di cui al comma 3.1, si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da

operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotti all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

ART. 5 - ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, di seguito elencate in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, feste popolari;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni, ecc.), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
- d) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- e) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

2. GENERALITÀ

1. Le attività a carattere temporaneo di cui al precedente punto 1. che possono originare rumore necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.
2. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune può prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale, atti a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, limitazioni temporali e di livello sonoro, ecc.).
3. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.
4. Nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, il Comune può richiedere che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
5. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

3. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, ecc.
2. Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate, a seconda del tipo di attività, come riportato di seguito:
 - a) senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato

- in Allegato;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente secondo il modello riportato in Allegato, eventualmente integrata da valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.
5. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
 6. Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
 7. Le autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore rilasciate ai sensi del presente Regolamento, consentono il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Tutte le attività di cui al punto 1. del presente articolo, nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
2. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.
3. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio delle attività.
4. Le richieste di autorizzazione in deroga si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate in Allegato 3 e 4 del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

5. LIMITI DEROGABILI E REVOCHE

1. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.
2. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.
3. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98.
In casi particolari, per esempio quando il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.
4. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e

- ospedaliera, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
5. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
 7. I soggetti titolari delle autorizzazioni in deroga relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.
 8. Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

6. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.
3. Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

7. ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui al Titolo II, in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle 6:00 alle ore 24:00 e dalle 0:00 alle 1:00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco riportato in Appendice possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui al Titolo II per un massimo di 16 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. Le generiche attività di cui al Titolo II esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni, ecc. possono essere autorizzate per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Le attività di cui al comma 2, per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le

sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

8. LOCALIZZAZIONE DEI SITI

1. Le attività di cui al Titolo II per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i "Criteri e linee guida regionali per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 16/07" ed espressamente riportati in Appendice del presente Regolamento.
2. Le attività di cui al Titolo II possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1, con le modalità indicate nel presente Regolamento.

ART. 6 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

2. AUTORIZZAZIONI PER LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1., Lett.a)

1. Le generiche attività di qualsiasi durata di cui al precedente punto 1., lett.a), per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 20 della L.R. 16/2007, lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1.,lett.a), può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
3. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.
4. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

3. AUTORIZZAZIONI PER LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1., Lett.b)

1. I lavori edili di cui precedente punto 1.,lett.b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali (lunedì-venerdì) si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta, anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

2. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che, in occasione di determinate lavorazioni rumorose, sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione.

Tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

4. CASI PARTICOLARI ED EMERGENZE

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti fissati, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ecc.

ART. 7 - PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

In questo articolo vengono regolamentate quelle particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.

4.2. REGOLAMENTAZIONE

4.2.1. Dispositivi di allarme o antifurto

1. I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente.

2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

ART. 8 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

In questo articolo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, nonché le specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:

- a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali;
- b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
- c) posizione fermate o capolinea;
- d) dissuasori.

2. TRASPORTO STRADALE

1. Riferimenti normativi

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 447/95" e L.R. 16/2007 art 24.

2. Limiti, pianificazione e risanamento

1. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R.142/04 e ai disposti del decr. Attuativo della L.R. 16/2007

2. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
3. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
4. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**ART. 9 - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

1. Il piano di classificazione acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L. 447/95 e dell'articolo 23 della L.R. 16/2007. Il P.C.C.A. è stato adottato in data [REDACTED].
2. Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica.
Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati di seguito come da tabelle A), B), C) e D) allegate al D.P.C.M. stesso:

Tabella A: classificazione del territorio comunale

- CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
- CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
- CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite assoluti di emissione - Leq in dB (A) (art.2 DPCM 14.11.97)

classi di destinazione d'uso del territorio / tempi di riferimento	diurno (06.00- 22.00)	notturno (22.00- 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leg in dB (A) (art.3 DPCM 14.11.97)

classi di destinazione d'uso del territorio / tempi di riferimento	diurno (06.00- 22.00)	notturno (22.00- 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leg in dB (A) (art.7 DPCM 14.11.97)

classi di destinazione d'uso del territorio / di riferimento	diurno (06.00- 22.00)	notturno (22.00- 06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

3. Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti
4. La Regione F.V.G. individua alla L.R. 16/2007 e al D.G.R. n.463/2009 i "Criteri e le linee guida per la redazione dei piani di classificazione acustica" .

**ART. 10 - ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(Procedure)**

1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, e' adottato dal Comune. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, e' depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed e' pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito e' divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'ARPA:
 - a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;
 - b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;
 - c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.
3. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura.

ART. 11 - VERIFICA DI COMPATIBILITA'

1. La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi comunali e sovracomunali rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
2. Gli strumenti urbanistici, i piani e i programmi comunali e sovracomunali rispetto ai quali è necessaria una Verifica di Compatibilità sono i seguenti:
 - a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale.
3. La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 2. e può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
4. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.
5. In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
6. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al piano Regolatore Generale (P.R.G.C.).
7. Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto in conformità al Piano comunale di classificazione acustica.

ART. 12 - INDIVIDUAZIONE E CONTROLLO DELLE SITUAZIONI CRITICHE

Dalla sovrapposizione della zonizzazione acustica con la mappatura dei rilievi del rumore sul territorio si sono individuate le seguenti situazioni passibili di approfondimento d'indagine:

- **AMBITI DELLE SCUOLE U.T. 138** il livello Leq è imputabile principalmente al traffico veicolare e solo in minima parte all'attività industriale limitrofa; i fattori che influiscono sulla rumorosità del traffico veicolare nel tratto sono l'alta velocità di percorrenza ed i dissuasori acustici che deve essere richiesto all'Ente gestore della strada un monitoraggio secondo protocollo da definire in concerto con questa Amministrazione.
- **AREA SPORTIVA NUOVA U.T. 302**: la zona sportiva sorge adiacente ad una zona D; attualmente non si sono verificati superamenti dei limiti in quanto non sono presenti attività industriali; per tutelare l'area sportiva si dovrà verificare con apposita verifica di impatto acustico, le attività industriali che si insedieranno nell'area adiacente.

ART. 13 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Nel caso si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) della L. 447/1995, come determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997,

l'Amministrazione deve prevedere un piano di risanamento acustico ovvero adottare una serie di interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso.

2. I casi considerati come critici all'Art.12 devono essere oggetto di monitoraggio futuro da parte dell'Amministrazione.

ART. 14 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività di seguito indicate:
 - a) strade;
 - b) discoteche;
 - c) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - d) impianti sportivi e ricreativi;
 - e) scuole e asili nido;
 - f) case di cura e di riposo;
 - g) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - h) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui sopra.
3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'Art.2 della Legge 447/1995.

ART. 15 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione di singole unità abitative, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.
Le tipologie di insediamento interessate sono:
 - a) nuovi insediamenti residenziali;
 - b) scuole ed asili di ogni genere e grado;
 - c) ospedali, case di cura e riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire. Deve inoltre essere prodotta Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici mediante collaudo acustico finale della struttura edilizia e dei suoi componenti ed impianti attestante il rispetto dei minimi livelli normativi (alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) dei requisiti

acustici in opera.

- La documentazione previsionale di cui al comma 1 deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ente di controllo, la documentazione di cui al comma 1, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI**ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E REVISIONE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione per l'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili, nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
4. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

ART. 17 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI**1. Aspetti generali**

Il comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

2. Segnalazione esposti

- a. Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
- b. L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico, che ne informa l'Ufficio di Polizia Municipale.

3. Provvedimenti restrittivi

- a. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi
- b. Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

ART. 18 - SANZIONI

1. Al presente Regolamento si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della L.447/95.
2. È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

TITOLO IV: APPENDICI**APPENDICE A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO**

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- a) (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- b) (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- c) denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- d) generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Ambiente e con gli Organi di controllo (A.S.L., A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- e) elenco numerato della documentazione allegata.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal legale rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni

1. Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).
2. Planimetria in scala (1:1000 o 1:2000) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
3. Descrizione delle sorgenti sonore e **dei valori di emissione sonora** (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).
4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., comprendente:
 - a) stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;

- b) valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, Allegato A) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
2. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

APPENDICE B – ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO

- 1. **FORTE S. MARGHERITA** (U.T. 284, 285, 286, 287, 288)
- 2. **P.ZA MUNICIPIO** (U.T. 282)

APPENDICE C – CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'Art.6 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
- a) ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
 - b) ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
 - c) generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Ambiente e con gli Organi di controllo (A.S.L., A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - d) elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

- 1. Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo.
- 2. Planimetria in scala (1:1000) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
- 3. Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.
- 4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., comprendente:
 - a) stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - b) individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
 - c) valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, Allegato A) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

APPENDICE D - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'Art 15 del presente Regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- 2) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 3) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- 4) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 6) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- 7) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati.

Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio.

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.